RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

LAVORO

di LUCA CARATTI

Estensione del green pass a tutto il mondo del lavoro

Le previsioni introdotte dal D.L. 127/2021 e in vigore dal 15.10.2021.

Dal 15.10.2021 al 31.12.2021 , per tutti i lavoratori anche con contratti differenti da quello di lavoro subordinato, sarà obbligatorio accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso di **certificazione verde Covid-19 valida, esibendola in caso di richiesta** . La certificazione attesta una delle seguenti condizioni: vaccinazione anti Covid-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose, sia al completamento del ciclo vaccinale); negatività al test antigenico rapido o al test molecolare eseguiti nelle ultime 48 ore; guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.L'obbligo non si applica ai soggetti **esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
È opportuno evidenziare che la nuova norma fa salve le altre disposizioni relative all'accesso a scuola, strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali (obbilgo di vaccinazione dal 10.10), per gli esercenti professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario (obbligo di vaccinazione fino al 31.12.2021).

Il D.L. 127/2021, oltre a introdurre la condizione del possesso di green pass per accedere ai luoghi di lavoro, impone al datore di definire entro il 15.10.2021 le **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche** . Queste potranno essere svolte da soggetti individuati con atto formale dal datore di lavoro, anche a campione e prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, esclusivamente mediante l' **app VerificaC19** , scansionando il QRCode.
La norma consente che le verifiche possano essere effettuate **anche nel corso dell'attività lavorativa** ma, a parere di chi scrive, tale soluzione non è preferibile perchè non potrebbe assicurare che in azienda non siano presenti lavoratori senza green pass.

La norma dispone che il lavoratore privo di certificazione verde **non può fare ingresso in azienda** e sarà considerato **assente ingiustificato** , senza decorrenza della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento, fino alla presentazione di un documento valido. Ciò significa che il datore di lavoro, pena l'applicazione di sanzione amministrativa, dovrà **registrare e gestire l'assenza** del lavoratore e controllare il rientro con green pass. Si torna quindi a ribadire la necessità di predisporre in modo formale le procedure e la documentazione per motivare adeguatamente la comunicazione della violazione da indirizzare al Prefetto, il quale dovrà poi irrogare la **sanzione** al lavoratore (da € 600 a 1.500).

Un particolare regime viene previsto per le **aziende fino a 15 dipendenti** ; a fronte della mancata presentazione del green pass per 5 giorni consecutivi, il datore di lavoro potrà assumere un altro lavoratore per un massimo 10 giorni rinnovabili per altri 10 giorni, sospendendo quello inadempiente.

È bene poi ricordare che, oltre alle gravi sanzioni previste, l'assenza di lavoratori potrebbe incidere pesantemente sulla vita aziendale e se da ciò derivasse un danno (es. non si riuscisse a consegnare un prodotto alle date pattuite) al lavoratore potrebbe essere **richiesto il risarcimento** .

Riproduzione vietata - venerdì 01 ottobre 2021